

Estensione della Sorveglianza Sanitaria

La novità introdotta dalla modifica dell'art. 18 che trova illustrata nel paragrafo principale di questo notiziario potenzialmente estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate D.Lgs 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzia la necessità. Si potrebbe trattare di un emendamento di portata epocale se, ad esempio, pensiamo a circostanze quali le ipotesi di esposizione significativa allo stress lavoro correlato, etc.

Importantissima la svolta impressa anche dalla modifica dell'art. 25, in sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.

Il medico ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all'azienda l'originale che verrà conservata per almeno 10 anni. La conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale.



in questo numero

Le modifiche del 04 maggio al D.Lgs 81/2008 **P.1**

Il divieto di fumo a scuola **P.2**

Il “Decreto Lavoro” del 4 maggio 2023 n.48

Il Decreto Legge n. 48 del 04/05/2023 che, come tutti i D.L. dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni, ha introdotto modifiche al Decreto 81 che sappiamo essere la norma quadro in materia di sicurezza sul lavoro, applicabile a tutti i contesti lavorativi, compreso quello scolastico.

Vediamo quali sono le novità che troverete scritte in **rosso**, come facciamo sempre, in particolare elenchiamo quelle che possono avere attinenza con il settore dell'istruzione:

Modifica all'art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Al comma 1 lettera a) l'art. 18 emendato recita: *Il datore di lavoro deve: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi*. Questo nuovo articolo amplia i casi in cui il datore di lavoro è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria (quindi effettuare la visita medica) estendendola oltre a quelli previsti dalla norma, a quelli indicati nel D.V.R. in seguito all'analisi fatta dal gruppo composto da datore di lavoro, R.S.P.P., medico competente e R.L.S.

Modifica all'art. 25 – Obblighi del medico competente

Viene introdotta la lettera e-bis) che recita: *“in occasione delle visite di assunzione, il medico competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”*

Questa importante novità è destinata a creare un certo scompiglio nel mondo della scuola, considerando che spesso i lavoratori hanno contratti precari e cambiano scuola con frequenza elevata, ogni Istituto, in quanto datore di lavoro autonomo, è tenuto (ovviamente se il D.V.R. di Istituto lo prevede per quella mansione), ad organizzare la visita di assunzione e, da adesso in poi, lo dovrà fare mettendo a disposizione del medico la cartella sanitaria rilasciata dal medico della scuola di provenienza. Se consideriamo che spesso il fascicolo personale arriva molto tempo dopo l'arrivo del docente è presto detto come questo possa essere di impedimento alla regolare applicazione di questa nuova regola. (Segue)



Il “Decreto Lavoro” del 4 maggio 2023 n.48 (segue)

Si intravede poi un'altra conseguenza problematica, il nostro medico competente, per espressa previsione di legge, dovrà tenere conto del giudizio di idoneità precedente e quindi anche di tutte le eventuali limitazioni e prescrizioni che dovesse contenere che naturalmente, se condivise, saranno correttamente attuate ma che, se disattese, potrebbero far proliferare ricorsi e contrasti.

Modifica all'art. 25 – Obblighi del medico competente

Viene introdotta anche la lettera n-bis) che recita: ***“in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”***

Analogamente a quanto avviene talvolta ad opera del nostro medico di famiglia, ora

anche il medico competente potrà designare un sostituto per “gravi e motivate ragioni”.

Il Decreto Legge introduce anche altre novità che però interessano solo occasionalmente il mondo della scuola e che quindi non inseriamo in questa newsletter rimandando il datore di lavoro interessato alla lettura del testo di legge completo allegato alla mail con cui riceve queste news.

Luca Corbellini – R.S.P.P.

VIETATISSIMO FUMARE !!!

Il divieto di fumo mira alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

A CHI SPETTANO I CONTROLLI ?

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA / ausiliario, denominati “addetti al divieto di fumo”, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e non, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate agli addetti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Il divieto di fumo a scuola

L'art. 4 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 “Tutela della salute nelle scuole”

Forse non tutti ricordano che per il nostro settore è scritta una regola integrativa rispetto alle tante norme operative in Italia che vietano il fumo in questo e quel locale, essa è contenuta nell'art. 4 del D.L. 104/2013 e prevede:

Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

Comma 2 – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche;

Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni (n.d.a. ossia le stesse previste per il fumo delle sigarette “normali”);



IN ALLEGATO A QUESTA NEWSLETTER TROVERA', OLTRE AL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LAVORO (D.L. 48/2023) ANCHE LA CARTELLONISTICA DI DIVIETO DI FUMO SPECIFICA PER LA SCUOLA DA STAMPARE ED AFFIGGERE NEI LOCALI, LA LETTERA DI INCARICO PER GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA COMPLETA DI ISTRUZIONI OPERATIVE E DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE IRROGATA.

Studio AG.I.COM. S.r.l.
Via XXV Aprile, 12
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Tel. 02-90601324
e-mail info@agicomstudio.it
www.agicomstudio.it

QUESTA NEWSLETTER INFORMATIVA E' REDATTA A CURA DI STUDIO AG.I.COM. DEL DOTT. CORBELLINI, SOCIETA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PRIVACY PER LA SCUOLA ATTIVA DAL 1998

STUDIO TECNICO LEGALE
CORBELLINI
Studio AGI.COM. S.r.l.